

(N. 2720)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 13 novembre 1952
(V. Stampato **520-211**) (1)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433,
concernente istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, con suo decreto, può anche costituire, in seno al Consiglio, delle commissioni speciali per lo studio dei singoli problemi, chiamandone anche a far parte esperti non membri del Consiglio ».

Art. 6. — È aggiunto il seguente terzo comma:

« Le sedute straordinarie, compresa quella per la designazione del Presidente, sono pre-

siedute dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ».

Art. 7. — È sostituito dal seguente:

« Il segretario del Consiglio è nominato dal Ministro tra i funzionari di grado non inferiore all'8° dei ruoli di gruppo A dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Art. 8. — Dopo le parole « membri aggregati » sono aggiunte le parole: « e al segretario ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

6 MARZO 1948, N. 433

*Istituzione del Consiglio superiore tecnico
delle telecomunicazioni*

Art. 1.

È istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni con i seguenti compiti:

a) esprimere il proprio parere tecnico-economico sui piani e progetti attinenti al perfezionamento e allo sviluppo degli impianti di telecomunicazioni di pertinenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari;

b) dare le direttive per lo studio e l'approvazione dei piani predetti;

c) dare il parere sulle altre questioni relative alle telecomunicazioni che il Ministro riterrà di richiedere;

d) fare al Ministro stesso tutte quelle proposte che fossero ritenute necessarie o utili in relazione ai progressi tecnico-scientifici delle telecomunicazioni.

Il parere del Consiglio è obbligatorio sulle materie di cui alla lettera a).

Art. 2.

Il Consiglio predetto è composto:

a) del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, dell'ispettore generale delle telecomunicazioni, del capo del servizio telegrafici, del capo del servizio radioelettrico, del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, del direttore dell'Istituto superiore per le poste e le telecomunicazioni;

b) di due esperti del Consiglio nazionale delle ricerche, proposti dal relativo presidente;

c) di tre esperti di riconosciuta competenza tecnico-scientifica in materia di telecomunicazioni e di cui almeno uno docente universitario.

Art. 3.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può chiamare a far parte del Consiglio predetto, come membri straordinari per singoli affari, non più di due persone di particolare competenza tecnica nelle materie in discussione.

Il Ministro con suo decreto, può anche costituire, in seno al Consiglio, delle Commissioni speciali per lo studio di singoli problemi.

Art. 4.

I membri ordinari del Consiglio sono nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e durano in carica quattro anni.

I membri predetti possono essere sostituiti durante il quadriennio anche in caso di prolungata assenza dalle riunioni del Consiglio.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio è designato dai membri e nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta dello stesso Ministro.

La designazione è fatta con votazione segreta nella prima seduta del Consiglio.

Art. 6.

Il Consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta al mese, ed in via straordinaria quando ne sorga la necessità.

Per la seduta prevista nell'articolo precedente, il Consiglio è convocato e presieduto dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 7.

Il segretario del Consiglio è nominato dal Ministro fra i funzionari amministrativi di gruppo A di grado non inferiore all'8°.

Art. 8.

Ai componenti il Consiglio superiore tecnico per le telecomunicazioni e ai componenti delle Commissioni e ai membri aggregati, nominati ai sensi del primo comma dell'articolo 3, spettano i gettoni di presenza nella misura massima stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623.

Art. 9.

È soppressa la Commissione istituita con regio decreto 30 settembre 1926, modificato col decreto luogotenenziale 16 dicembre 1945, per la vigilanza dei lavori relativi alla rete telefonica interurbana sotterranea.